

Comune di Malalbergo
Revisore Unico
Verbale n. 21 del 13/12/2022

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

PREMESSA

L'anno 2022, il giorno 13 del mese di dicembre, il Revisore Unico Dott. Raffaele Pepe per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'approvazione del regolamento inerente la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le*



tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- visto il comma 5-quinquies dell'articolo 3, prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, tale facoltà viene consentita in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- che l'art. 52, comma 2, lett. b) del D.L. 25.5.2021 n. 73 ha previsto per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'ulteriore **differimento al 31 luglio 2021** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La*



relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

RILEVATO


- che con la presente proposta di delibera vengono approvate le seguenti modifiche al Regolamento collegate in particolare alla delibera ARERA n. 15/2022:
 - o art. 1 – Oggetto del Regolamento;
 - o art. 8 – Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti / rifiuti non conferibili;
 - o art. 21 – Riduzioni del tributo per le utenze domestiche;
 - o art. 22 ter – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico;
 - o art. 23 – Riduzioni per il riciclo da parte delle utenze non domestiche;
 - o art. 28 – Contenuto e presentazione della dichiarazione;
 - o art. 28bis – Presentazione di richieste di informazioni, reclami e richieste di rettifica degli importi;
 - o art. 33 – Riscossione;
 - o art. 34 – Rateizzazione degli avvisi bonari TARI;
 - o art. 38 – Clausola di adeguamento.
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 il Responsabile economico finanziario esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta in oggetto;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento proposto consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;



- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento che disciplina la TARI composto di 38 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Modena Lì, 13/12/2022

Il revisore unico
Dott. Raffaele Pepe

